

DECRETO DEL COMMISSARIO
Nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo di Comunità

N. 36 del 30.03.2021

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, art. 3, comma 4, D.Lgs. 23.06.2011 n. 118.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle **ore 9.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, nominato con delibera Giunta Provinciale n. 1616 del 16.10.2020, con l'assistenza del Vicesegretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA'

Richiamati:

- l'art. 5 della L.P. 6-8-2020 n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", ai sensi del quale, in vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del Presidente della Comunità uscente, per un periodo di sei mesi dalla nomina, prorogabile di ulteriori tre mesi, che assume le funzioni di presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità, con i poteri specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica;
- la deliberazione dalla Giunta provinciale n.1616 del 16/10/2020 di nomina del Presidente della Comunità Territoriale della val di Fiemme nella figura del Presidente

Premesso che per effetto della L.P. 18 del 09.12.2015, la normativa contabile degli enti pubblici provinciali è disciplinata dalle disposizioni nazionali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili D.lgs. 118/2011 e ss.mm., dalle norme del D.lgs.267/2000 applicabili e dalle norme della L.R. 2 del 03.05.2018.

Dato atto che con deliberazione n. 4 del 07.01.2020 il Consiglio della Comunità ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Data lettura, in particolare, delle faq pubblicate dal Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento ed alle numerose novità introdotte nel corso del 2019 al Dlgs. 118/2011 – all. 4/2.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto e ottenuto ai vari Servizi della Comunità per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

Dato atto che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato *“sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2020 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”*.

Visto il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il quale recita testualmente: *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”*.

Vista e richiamata la precedente determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 113 dd. 11.02.2021, con la quale è stato approvato il riaccertamento parziale dei residui, e ravvisata la necessità di prenderne atto all'interno del presente decreto.

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2021 - 2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

OPERAZIONI EFFETTUATE CON LA PRESENTE VARIAZIONE	
Residui passivi cancellati al 31.12.2020 - insussistenze	€ 37.709,01
- di cui economie da FPV	€ 32.198,80
OPERAZIONI SU FPV	
PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 37.350,89
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 37.350,89
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 3.397.356,74
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 2.507.341,74
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 890.015,00
NUOVA COSTITUZIONE FPV	€ 927.365,89

COMPOSIZIONE FPV AL 31.12.2020	
FPV parte corrente al 31.12.2020	€ 413.847,24
FPV parte capitale al 31.12.2020	€ 890.015,00
TOTALE FPV	€ 1.303.862,24

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione annuale 2020-2022, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020-2022 e 2021-2023 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta (in questo caso decreto del Commissario) che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 *"Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige"*;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- decreto del Commissario n. 1 di data 12.01.2021 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Art. 170 del D.Lgs 267/2000";
- decreto del Commissario n. 2 di data 12.01.2021 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
- decreto del Commissario n. 4 di data 13.01.2021 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m."
- del. Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

D E C R E T A

1. Di prendere atto con il presente decreto del riaccertamento parziale dei residui, intervenuto con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 113 dd. 11.02.2021, ai sensi di quanto previsto dal punto 9.1 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
2. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegati 1-15) e come sinteticamente riportato qui di seguito;

OPERAZIONI EFFETTUATE CON LA PRESENTE VARIAZIONE

Residui passivi cancellati al 31.12.2020 - insussistenze	€ 37.709,01
- di cui economie da FPV	€ 32.198,80
OPERAZIONI SU FPV	
PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 37.350,89
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 37.350,89
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 3.397.356,74
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 2.507.341,74
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 890.015,00
NUOVA COSTITUZIONE FPV	€ 927.365,89

3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 come risulta dagli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegati 1-6);
4. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che il fondo pluriennale vincolato risulta così costituito (allegato 7):

COMPOSIZIONE FPV AL 31.12.2020	
FPV parte corrente al 31.12.2020	€ 413.847,24
FPV parte capitale al 31.12.2020	€ 890.015,00
TOTALE FPV	€ 1.303.862,24

6. di prendere atto che i residui attivi e passivi definitivi relativi all'esercizio 2020 risultano essere i seguenti (allegati 11-12);

PARTE ATTIVA	
Residui attivi provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti	€ 616.732,95
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 2020	€ 4.084.039,32
Totale residui attivi al 31.12.2020	€ 4.700.772,27
PARTE PASSIVA	
Residui passivi provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti	€ 205.364,19

Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 2020	€ 1.554.982,04
Totale residui passivi al 31.12.2020	€ 1.760.346,23

7. di dare atto del parere del revisore del conto sul presente provvedimento (allegato 15);
8. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMMISSARIO

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **30.03.2021**

Provvedimento esecutivo dal **10.04.2021**

Cavalese, li **30.03.2021**

Il Vice Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro